



ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI  
SEZIONE DI SALO'  
"MONTE SUELLO"

REGOLAMENTO SEZIONALE

PER L'ESECUZIONE DELLO  
STATUTO NAZIONALE

Approvato

dal C.D.S. il 11 febbraio 2006  
dall'Assemblea Sezionale il 12 marzo 2006  
dal C.D.N. il 15 luglio 2006

Art. 1 - L'Associazione Nazionale Alpini (in seguito denominata A.N.A.) è un'associazione d'arma, fondata nel 1919, che opera anche nel volontariato, senza scopi di lucro, ed ha sede in Milano.

La Sezione di Salò, della Associazione Nazionale Alpini, costituita nel 1926 in base all'art.21 dello Statuto, ha sede in Salò ed è intitolata al Battaglione "Monte Suello".

La Sezione, che in nessun caso, nelle sue attività, può perseguire fini di lucro, ha il compito di realizzare, direttamente ed attraverso i suoi Gruppi, la vita della Associazione nelle sue varie manifestazioni, secondo gli scopi dell'A.N.A., indicati dall'art. 2 dello Statuto, nell'ambito del territorio assegnatole, mediante l'opera e l'apporto determinante e prevalente delle prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri soci ed amici ed utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative di propria competenza e dal patrimonio sociale, nonché mediante l'acquisizione di eventuali contributi da parte di Enti e privati.

#### EMBLEMI

Art. 2 - L'emblema ufficiale della Sezione è il Vessillo e quello dei Gruppi è il Gagliardetto. Il Vessillo Sezionale ed i Gagliardetti dei Gruppi devono essere conformi alle disposizioni dettate dall'Art. 3 dello Statuto.

Oltre al logo dell'A.N.A., deve figurare, esclusivamente, per il Vessillo, la dicitura: "SEZIONE DI SALO" "MONTE SUELLO"

e, per i Gagliardetti, la dicitura:

"SEZIONE DI SALO" "MONTE SUELLO" - "GRUPPO DI ....."

(vedansi gli allegati n. 1 e n. 2).

Sul Vessillo e sui Gagliardetti è vietata l'apposizione di qualsiasi decorazione, insegna, simbolo o drappo diversi da quanto tassativamente disposto, esclusivamente per il Vessillo, dall'art. 5 del Regolamento Nazionale.

L'intervento del Vessillo e dei Gagliardetti a manifestazioni, secondo il disposto dell'Art. 4 del Regolamento Nazionale, e quello a cerimonie funebri che riguardino esclusivamente Alpini deceduti, soci o non soci, così come la designazione dell'Alfiere, è deciso di volta in volta:

a) per il Vessillo, dal Presidente o dal Comitato di Presidenza Sezionale;

b) per il Gagliardetto, dal Capo Gruppo o dal Consiglio Direttivo di Gruppo.

In qualsiasi manifestazione il Vessillo e la sua scorta hanno la precedenza sui Gagliardetti e sulle formazioni Sezionali.

La scorta al Vessillo è costituita dal Presidente, o, in sua assenza, da un Vice Presidente o da un Consigliere Sezionale a ciò delegato dal Presidente, e da due Soci della Sezione, preferibilmente componenti il Consiglio Direttivo Sezionale.

La scorta ai Gagliardetti è costituita dal Capo Gruppo, o, in sua assenza, da un componente il Consiglio Direttivo del Gruppo o da un altro Socio del Gruppo stesso.

È fatto obbligo ai Soci della Sezione di salutare il Vessillo ed i Gagliardetti.

Il Vessillo ed i Gagliardetti devono essere portati in pubblico con la massima dignità e compostezza.

Il distintivo su uniformi, così come il logo su fogli intestati, deve essere conforme al modello di cui all'allegato n° 4 dello Statuto, in calce ai quali deve figurare la dicitura:

- per la Sezione: "SEZIONE "MONTE SUELLO" SALO"

- per i Gruppi: "SEZIONE "MONTE SUELLO" SALO" "GRUPPO DI ....."

(vedansi gli allegati n. 3 e n. 4)

#### SOCI

Art. 3 - La domanda di ammissione a Socio ordinario, ai sensi dell'Art. 4 dello Statuto è corredata dalla necessaria documentazione in originale per visione, oppure in copia conforme all'originale autenticata dal Capo Gruppo, oppure da autocertificazione su modulo "tipo" predisposto dalla Sede Nazionale dell'A.N.A.

Con la domanda il Socio dichiara di avere letto e di accettare, senza riserva alcuna ed ad ogni effetto, lo Statuto nonché i Regolamenti Nazionale e Sezionale.

In particolare il Socio si obbliga ad astenersi da qualsiasi azione od iniziativa che possa contrastare con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale, partitica, nonché all'uso del nome e dei simboli dell'A.N.A. o delle Truppe Alpine per gli scopi di propaganda anzidetti.

L'ammissione dei Soci è deliberata dal C.D.S. su parere favorevole della Giunta di Scrutinio, funzionante presso la Sezione, la quale si regola in conformità delle norme stabilite dagli artt. 4 dello Statuto e 6 e 7 del Regolamento Nazionale, e cioè:

- possono far parte dell'Associazione coloro che hanno prestato servizio per almeno 2 mesi in Reparti Alpini dell'Esercito Italiano e coloro che non avendo potuto, per cause di forza maggiore, prestarvi servizio per tale periodo di tempo, vi abbiano conseguito una ricompensa al valore, oppure riconoscimento di ferita o invalidità per causa di servizio.

Il Socio deve essere iscritto ad un solo Gruppo e ad una sola Sezione dell'A.N.A. Unitamente alla Tessera Associativa, la Sezione consegna al nuovo Socio le copie dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale.

Solo i Soci Ordinari hanno diritto di accedere alle cariche sociali.

Art. 4 - I Gruppi della Sezione possono proporre l'iscrizione, quali "Amici degli Alpini" o "Soci Aggregati", di persone d'ambo i sessi che abbiano particolari requisiti, soprattutto morali, che desiderano intrattenere rapporti

di amicizia e collaborazione con l'A.N.A.

Art. 5 - I "Soci Aggregati", in regola con la quota annuale di iscrizione, hanno diritto di ricevere:

- A) Il giornale "L' Alpino" ed il giornale "Monte Suello" per la durata di un anno;
  - B) La tessera speciale istituita dalla Sede Nazionale dell'A.N.A.;
  - C) Il bollino di rinnovo rilasciato dalla Sede Nazionale dell'A.N.A.;
- La tessera ed il bollino sono diversi da quelli dei Soci A.N.A.

Art. 6 - Tutti i Soci Ordinari ed Aggregati hanno diritto di frequentare i locali della Sede della Sezione e quelli della Sede del loro Gruppo di appartenenza.

In tali locali tutti i Soci dell'A.N.A. sono considerati graditi ospiti.

I locali Sede di Sezione e di Gruppo vanno usati esclusivamente per svolgere l'attività prevista dallo Statuto.

Art. 7 - Chi intende volontariamente recedere dalla qualifica di Socio Ordinario od Aggregato, oppure passare ad altra Sezione o Gruppo, deve inviare lettera al Presidente della Sezione oppure al proprio Capo Gruppo.

In ogni caso sarà considerato decaduto il Socio che non avrà provveduto al rinnovo dell'iscrizione entro i termini stabiliti.

#### TESSERAMENTO

Art. 8 - Entro il 15 Settembre di ogni anno, i Gruppi devono consegnare alla Segreteria Sezionale l'ultimo elenco e gli ultimi talloncini dei Soci che hanno pagato la quota sociale dell'anno in corso, restituire i bollini eventualmente eccedenti e saldare l'importo ancora dovuto.

Al fine di evitare la sospensione dell'invio del giornale sociale da parte della Sede nazionale e quello del giornale Sezionale ai Soci regolarmente iscritti nell'anno precedente, i rinnovi delle iscrizioni, accompagnati dalle quote sociali relative, per il nuovo anno, devono pervenire alla Segreteria Sezionale entro la fine del mese di Febbraio dell'anno di competenza.

Eventuali errori o variazioni di indirizzo devono essere segnalati alla Segreteria Sezionale entro lo stesso termine.

L'iscrizione a Socio od il suo rinnovo assumono validità solo con il pagamento della quota sociale deliberata rispettivamente dalle Assemblee Nazionale, Sezionale e di Gruppo.

#### ORGANI DELLA SEZIONE

Art. 9 - Gli Organi della Sezione sono:

- a) l'Assemblea Sezionale dei Delegati;
- b) il Presidente della Sezione;
- c) il Consiglio Direttivo Sezionale (C.D.S.);
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti;
- e) la Giunta di Scrutinio.

#### ASSEMBLEA SEZIONALE DEI DELEGATI

Art. 10 - L'Assemblea Sezionale dei Delegati delibera, con potere sovrano, nell'ambito dello Statuto, sulle attività della Sezione.

È convocata:

- a) in sede ordinaria entro il giorno 15 del mese di marzo di ogni anno;
- b) in sede straordinaria:
  - 1) quando il Presidente od il C.D.S. lo giudichino necessario;
  - 2) quando ne sia fatta richiesta al Presidente dal Collegio dei Revisori dei Conti;
  - 3) quando ne sia fatta richiesta al Presidente da almeno un quinto dei Soci o dei Delegati in carica in regola con il pagamento della quota sociale.

Tutte le richieste devono essere presentate per iscritto, a mezzo lettera raccomandata con ricevuta di ritorno alla Segreteria della Sezione e devono contenere l'indicazione degli argomenti da trattare.

Di ogni Assemblea viene redatto verbale corredato con i dati di cui all'Art. 25 dello Statuto.

Art. 11 - Le Assemblee sono convocate dal Presidente Sezionale o dal C.D.S., mediante avviso scritto, ai Capi Gruppo, da estendere ai rispettivi Delegati, almeno 15 giorni prima di quello stabilito per la riunione.

Nei casi di cui alla lettera b), punti 2) e 3), dell'Art. 10, l'Assemblea deve essere tenuta entro 60 giorni dalla richiesta; se non lo fosse, essa deve essere convocata, entro altri 60 giorni, dal Consiglio Direttivo Nazionale su richiesta degli interessati.

L'avviso di convocazione, oltre ad indicare la data, l'ora ed il luogo in cui deve tenersi l'Assemblea, sia in prima, che in seconda convocazione, deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, con divieto dell'indicazione della voce "Varie"; sono, in ogni caso, nulle le proposizioni, la trattazione e le deliberazioni su argomenti non previsti dall'ordine del giorno.

Art. 12 - A ciascun Gruppo spetta far partecipare all'Assemblea Sezionale sia ordinaria che straordinaria, un Delegato ogni 25 Soci o frazione superiore a 15.

Il numero dei Delegati spettanti a ciascun Gruppo viene determinato dalla Segreteria della Sezione in relazione al numero dei Soci in regola con il pagamento della quota sociale alla data del 15 Settembre immediatamente precedente.

I Gruppi che non raggiungono i 15 Soci hanno comunque diritto ad un Delegato.

I Delegati durano in carica un anno e devono essere in regola con il pagamento della quota sociale.

Il Presidente, i Consiglieri Sezionali ed i Revisori dei Conti non possono essere eletti Delegati all'Assemblea Sezionale.

Art. 13 - Il Capo Gruppo copre, di diritto, uno dei posti di Delegato spettanti al Gruppo, salvo il caso in cui sia Presidente o Consigliere o Revisore dei Conti Sezionale. Egli può farsi rappresentare all'Assemblea, mediante delega scritta, da altro Delegato del Gruppo o, nel caso in cui egli sia il solo Delegato, da un Socio del Gruppo.

Gli altri Delegati sono eletti dalle Assemblee di Gruppo.

Art. 14 - All'Assemblea Sezionale ogni Delegato ha diritto ad un voto. Ciascun Delegato può rappresentare, al massimo, altri due Delegati del proprio Gruppo che gli abbiano rilasciato delega scritta.

Art. 15 - L'Assemblea Ordinaria dei Delegati viene convocata:

a) ogni anno per:

1) discutere e deliberare sulla relazione morale del Presidente della Sezione e delle varie Commissioni Sezionali;

2) discutere e deliberare sui rendiconti consuntivo, la relativa nota integrativa, e preventivo e sulla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti;

3) discutere e deliberare su proposte del Consiglio Direttivo Sezionale;

4) discutere e deliberare su eventuali proposte specificate per iscritto al C.D.S. da almeno un decimo dei Soci o dei Delegati in carica ed almeno 60 giorni prima dell'Assemblea;

5) determinare la quota sociale spettante alla Sezione per l'anno sociale successivo;

6) eleggere i Delegati all'Assemblea Nazionale;

7) discutere e deliberare su altri argomenti posti all'ordine del giorno;

b) ogni tre anni, inoltre, per eleggere:

1) il Presidente Sezionale;

2) i Consiglieri Sezionali;

3) il Collegio dei Revisori dei Conti;

4) la Giunta di Scrutinio.

Art. 16 - La verifica dei poteri dell'Assemblea è affidata dal C.D.S., in via preventiva, al Segretario Sezionale che provvede alla verifica ed alla legittimità di rappresentanza dei Delegati e ne riferisce al Presidente Sezionale in carica od a chi ne fa le veci.

Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando il numero dei Delegati, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei Delegati presenti o rappresentati.

Qualora il numero dei Delegati presenti o rappresentati sia inferiore al 20% degli aventi diritto, qualsiasi delibera deve essere presa a maggioranza dei 2/3 dei votanti.

L'Assemblea in seconda convocazione deve tenersi dopo che sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima.

Art. 17 - I Delegati presenti in Assemblea nominano, all'inizio della seduta, tra di loro, un Presidente, al quale competono la verifica dei poteri e della regolarità del dibattito, un Segretario e tre scrutatori, i quali non possono essere membri del C.D.S. o del Collegio dei Revisori dei Conti.

Fatta eccezione per l'elezione del Presidente Sezionale, per la quale è necessaria la maggioranza assoluta (50% + 1) dei Delegati in carica, l'Assemblea delibera a maggioranza relativa (maggior numero di voti) dei Delegati presenti o rappresentati.

Le votazioni, fatta eccezione per quelle relative alle nomine alle cariche sociali ed a quelle per questioni riguardanti i soci (ordinari od aggregati) per le quali si deve procedere con scheda segreta, avvengono, di regola, per alzata di mano.

#### CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 18 - Il C.D.S. è composto dal Presidente Sezionale e da 20 Consiglieri Sezionali ed ha sede in Salò. Il Presidente Sezionale dura in carica tre anni ed è rieleggibile per non più di cinque volte consecutive con le modalità di cui agli artt. 69, 70, 74.

La carica di Presidente Sezionale è incompatibile con cariche politico-amministrative.

La candidatura a cariche politico-amministrative comporta, per il Presidente Sezionale, la contestuale sua decadenza dalla carica di Presidente della Sezione.

I Consiglieri Sezionali durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ognuno, per non più di cinque volte consecutive, in numero non superiore a 16 con le modalità di cui agli artt. 71 e 74.

Art. 19 - La ratifica della nomina a Consigliere diviene automatica dopo la consegna della copia del congedo, o di altro documento idoneo, comprovante l'avvenuta appartenenza alle truppe alpine dell'Esercito Italiano ai sensi dell'art. 4 dello Statuto.

Tale documento deve pervenire alla Segreteria della Sede Sezionale entro 10 giorni dall'avvenuta elezione.

Art. 20 - Il C.D.S. deve riunirsi entro 15 giorni dall'elezione per l'assegnazione delle cariche sociali e degli altri incarichi di cui al successivo art. 21.

Esso viene convocato per iscritto dal Presidente Sezionale.

Art. 21 - Nel corso della prima riunione del nuovo C.D.S., il Presidente propone, al C.D.S. stesso, la nomina, tra i Consiglieri eletti, sino a tre Vice Presidenti, e, tra i nominati, designa, a suo insindacabile giudizio il Vicario.

Sempre nel corso della prima riunione il C.D.S., cui, in ogni caso compete sempre il potere di revoca, nomina, con votazioni separate, a scheda segreta, tra i Consiglieri eletti:

- a) i Vice Presidenti;
- b) i sei Delegati di Zona;
- c) il Segretario della Sezione;
- d) il Tesoriere della Sezione ;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo Sezionale;

Il C.D.S., sempre con potere di revoca, può inoltre nominare tra i Consiglieri eletti o tra soci della Sezione non facenti parte del Consiglio stesso, invitando questi ultimi a partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del medesimo, responsabili o incaricati a compiti specifici non sopra citati tra cui:

l'Attività sportiva; la Protezione Civile; la Direzione del Periodico Sezionale; la gestione del Rifugio di "Campèi de Sîma"; le escursioni e la sentieristica; la salvaguardia della montagna; il servizio d'ordine sezionale; la custodia e la manutenzione dei locali della Sede Sezionale; l'addetto stampa; i contatti con le diverse Commissioni Nazionali quali, ad esempio, il Centro Studi o la Commissione informatica; i servizi tecnici.

I Responsabili e gli Addetti nominati per le diverse attività operano in stretta collaborazione con la Presidenza a cui rispondono del proprio operato.

Art. 22 - Il Consiglio Direttivo Sezionale può nominare il Presidente Onorario della Sezione nella persona di un Socio che abbia già rivestito la carica di Presidente Sezionale e che, in tale ruolo, abbia acquisito, ad insindacabile giudizio del C.D.S., particolari benemerienze.

Esso partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.S. e può esprimere il proprio parere consultivo sugli argomenti posti in discussione.

Art. 23 - Le sedute del C.D.S. sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, da uno dei Vice Presidenti, con precedenza al Vicario, o, in assenza anche di essi, dal Consigliere presente più anziano di età. Le deliberazioni, per essere ritenute valide, sono prese con la presenza di almeno due terzi dei componenti e con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 24 - Alle sedute del C.D.S. sono invitati e possono partecipare, senza diritto di voto, i Revisori dei Conti; possono essere invitati e possono partecipare, anch'essi senza diritto di voto, i Capi Gruppo, il Presidente Nazionale ed i Consiglieri Nazionali in carica, gli ex Consiglieri Nazionali che siano iscritti ad un Gruppo della Sezione, gli ex Presidenti della Sezione ed eventuali esperti in materie specifiche e, sempre che non siano anche Consiglieri Sezionali, i responsabili o incaricati a compiti specifici di cui al precedente art.21.

Art. 25 - Il C.D.S., entro la fine di ogni anno, stabilisce il calendario delle riunioni ordinarie del C.D.S. per l'anno successivo, che devono essere almeno sei.

Il C.D.S. si riunisce di norma, in via ordinaria, una volta al mese, è convocato, per iscritto, dal Presidente o dal Comitato di Presidenza con la comunicazione dell'ordine del giorno.

Il C.D.S. può essere convocato per motivi urgenti in via straordinaria, anche telefonicamente, dal Presidente o dal Comitato di Presidenza, ogni volta che lo ritengano opportuno, con la comunicazione degli argomenti da trattare.

Ogni delibera che comporta decisioni collegiali deve essere verbalizzata, sottoscritta dal Presidente e dal Segretario del C.D.S. e conservata in apposito registro o raccoglitore.

Art. 26 - Il C.D.S. provvede, secondo le direttive generali che riceve dal Consiglio Direttivo Nazionale, a realizzare direttamente ed attraverso i Gruppi dipendenti, gli scopi dell'associazione; propone, attua e regola le



manifestazioni e le varie attività a carattere sezionale; provvede al normale funzionamento della Sezione, conferendo gli opportuni incarichi; stimola, sovrintende, regola e coordina le manifestazioni e le attività dei Gruppi dipendenti emanando le relative direttive e vigilando sulla loro esatta applicazione; cura l'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale; può esonerare dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri eventuali dirigenti, nominando in loro provvisoria sostituzione un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui deve esaurire il suo mandato, in caso di mancato rispetto dello Statuto, dei Regolamenti Nazionale e Sezionale e delle direttive impartite; fissa la quota annuale di competenza della Sezione per l'iscrizione dei Soci Aggregati; provvede alla compilazione ed all'approvazione del Regolamento Sezionale ed alle sue eventuali variazioni da proporre all'approvazione dell'Assemblea Sezionale e del Consiglio Direttivo Nazionale; nomina le Commissioni Sezionali cui sono demandati specifici compiti settoriali per la realizzazione degli scopi associativi; cura i rapporti con i Gruppi della Sezione, con la Sede Nazionale e con le altre Sezioni.

Al termine di ogni anno il C.D.S. esamina la relazione morale ed i bilanci finanziari, consuntivo e preventivo, della Sezione, autorizzandone la presentazione alla Assemblea Sezionale dei Delegati.

Art. 27 - Il Presidente, i Vice Presidenti, il Segretario del C.D.S., il Segretario della Sezione ed il Tesoriere costituiscono il Comitato di Presidenza.

Il Comitato di Presidenza, all'uopo delegato dal C.D.S., dà attuazione alle delibere del C.D.S. stesso e si fa promotore di proposte per tutti gli atti relativi alla attività della Sezione e dei Gruppi dipendenti, da sottoporre all'approvazione del C.D.S. cui dovrà sempre riferire quanto deliberato.

Il Comitato di Presidenza redige l'ordine del giorno della riunione del C.D.S. contenente l'elenco degli argomenti in discussione. Ogni Consigliere può proporre al Comitato di Presidenza le questioni che egli ritiene rilevanti per la vita associativa e, qualora queste siano soggette a deliberazione, ne sarà il relatore. Il Comitato di Presidenza inserisce tali questioni all'ordine del giorno della prima riunione possibile, tenendo conto del carattere di urgenza di ogni singola questione.

Il Presidente può disporre che in casi particolarmente delicati la votazione avvenga a scrutinio segreto.

Art. 28 - Le riunioni del Comitato di Presidenza sono valide se sono presenti almeno quattro dei suoi componenti.

Nelle decisioni, a parità di voto, prevale il voto di colui che presiede la riunione.

Il Comitato di Presidenza può avvalersi della collaborazione di Soci non facenti parte del C.D.S. per l'espletamento di incarichi particolari.

Art. 29 - Il Presidente della Sezione ne ha la rappresentanza legale in tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ed agisce in nome e per conto della stessa per il conseguimento dei fini associativi; è il garante dell'applicazione, nell'ambito della Sezione, dello Statuto, del Regolamento Nazionale e di quanto disposto dal presente Regolamento Sezionale; vigila sulla correttezza di comportamento dei Soci della Sezione nelle manifestazioni associative; unitamente al C.D.S. è responsabile per le manifestazioni e per gli atti svolti dalla Sezione; ha il diritto di presenziare, anche tramite suo delegato, alle Assemblee di Gruppo; convoca e presiede il C.D.S. ed il Comitato di Presidenza; sovrintende a tutte le Commissioni nominate dal C.D.S.; convoca e può presiedere le Assemblee; provvede alla esecuzione delle deliberazioni delle Assemblee e del C.D.S.; tra i Consiglieri Sezionali propone la nomina dei Vice Presidenti e tra i nominati, designa, a suo insindacabile giudizio, il Vicario; presiede il Comitato di Presidenza; convoca e presiede il C.D.S.; convoca e presiede la riunione dei Capi Gruppo; è il responsabile dell'Unità di Protezione Civile della Sezione; partecipa al Comitato di Redazione del Periodico Sezionale; nomina, previo parere consultivo, non vincolante, del C.D.S., il coordinatore di Unità di Protezione Civile e, di concerto con lo stesso ed i Capi Gruppo interessati, i Capi Squadra dei Gruppi di Protezione Civile e di eventuali Unità di Protezione Civile. Fatte salve le norme regolamentari nazionali di P.C., il Presidente Sezionale è l'unico responsabile per tale attività, mentre il coordinatore ed i Capi Squadra o di Unità sono responsabili sotto il profilo tecnico operativo dei singoli settori.

Il Presidente ha la firma di tutti gli atti della Sezione, per quelli di carattere amministrativo economico e finanziario è necessario che la sua firma sia abbinata a quella del Segretario o del Tesoriere.

In mancanza del Presidente, il Vice Presidente Vicario lo sostituisce in tutte le sue funzioni.

In caso di comprovata necessità ed urgenza il Presidente, sentiti i Vice Presidenti, può adottare ogni provvedimento necessario; appena possibile, poi, ne riferisce al C.D.S. che è libero di confermare, modificare o revocare detto provvedimento.

Art. 30 - I Consiglieri Sezionali che rivestono le cariche sociali previste dall'Art. 21 hanno i seguenti compiti:

a) il Vice Presidente Vicario o, in caso di sua assenza o di suo impedimento, un altro Vice Presidente, con precedenza al più anziano di carica, sostituisce il Presidente e lo rappresenta nelle sue funzioni in caso di

sua assenza o di suo impedimento.

- b) i Delegati di Zona, nella zona loro assegnata, coordinano le manifestazioni e le attività dei Gruppi della zona, ne propongono e stimolano l'attuazione, dando suggerimenti e direttive per la realizzazione degli scopi dell'Associazione; raccolgono informazioni dai Gruppi, sui loro programmi, le loro iniziative e sulla attuazione degli stessi; vigilano sull'applicazione delle direttive emanate dal C.D.S. e delle norme stabilite dallo Statuto e dai Regolamenti Nazionale e Sezionale; rappresentano il Presidente; mantengono i contatti tra il C.D.S., il Comitato di Presidenza ed i Gruppi della zona; partecipano alle Assemblee dei Gruppi; tengono informato il C.D.S. ed il Comitato di Presidenza delle iniziative dei Gruppi; si fanno promotori di incontri fra Capi Gruppo; convocano una riunione di tutti i Capi Gruppo della zona almeno due volte l'anno.
- c) il Segretario della Sezione redige i verbali delle sedute del Comitato di Presidenza, cura la corrispondenza e provvede a tenere aggiornato l'archivio della Sezione;
- d) il Tesoriere cura la gestione finanziaria e patrimoniale; provvede alla regolare riscossione delle quote associative di competenza della Sezione e della Sede Nazionale ed al relativo inoltro alla stessa di queste ultime; predispone i rendiconti da sottoporre al C.D.S.; provvede all'aggiornamento del tesseramento annuale ed al suo inoltro alla Sede Nazionale;
- e) il Segretario del Consiglio Direttivo Sezionale invia le convocazioni per le riunioni del C.D.S. con l'ordine del giorno relativo e redige i verbali delle riunioni del C.D.S. stesso;
- f) il Responsabile allo Sport promuove, stimola ed attua l'attività sportiva sezionale; cura i regolamenti delle gare e dei campionati sportivi sezionali, sottoponendoli all'approvazione del C.D.S. e curandone l'applicazione; organizza i Campionati Sezionali; tiene aggiornato l'archivio anagrafico dei Soci disponibili alla partecipazione alle gare nazionali; si tiene aggiornato sul calendario sportivo; propone al Comitato di Presidenza un bilancio minimo per la partecipazione alle varie gare di Campionato Nazionale e le squadre, o singoli atleti, da mandare ad ogni gara; provvede alla iscrizione degli atleti, ne organizza il viaggio e propone la quota da riconoscersi agli atleti quale eventuale rimborso spese; predispone la relazione sportiva annuale da sottoporre al C.D.S.;
- g) il Responsabile (Coordinatore) della Protezione Civile, che è il delegato del Presidente Sezionale nei confronti del Coordinatore Nazionale è incaricato di:
  - applicare le disposizioni contemplate nel Regolamento della Protezione Civile approvato dal Consiglio Direttivo Nazionale;
  - applicare le disposizioni previste nel Regolamento Sezionale di Protezione Civile.

Tutte le cariche sociali non sono retribuite.

Art. 31 - Nel caso in cui un Consigliere Sezionale dovesse cessare dalle sue funzioni prima della fine del suo mandato triennale, il C.D.S. provvede alla sua sostituzione con il Socio che è risultato primo nella graduatoria dei non eletti in occasione delle ultime elezioni.

Egli prende l'anzianità del sostituito.

Il Consigliere che resta assente a tre riunioni consecutive del C.D.S., senza giustificato motivo, è ritenuto dimissionario; la sua decadenza deve essergli comunicata per iscritto e la sua sostituzione avviene con le stesse modalità previste nel primo comma.

Le eventuali dimissioni di un Consigliere, prima della fine del suo mandato triennale, devono essere presentate dallo stesso al C.D.S. mediante comunicazione scritta e motivata al Presidente Sezionale.

Art. 32 - Qualora, per qualsiasi ragione, il Presidente Sezionale dovesse cessare dalle sue funzioni, oppure il numero dei Consiglieri Sezionali, esaurite le sostituzioni di cui al primo comma dell'art. 31, si riducesse a meno di dieci, coloro che sono rimasti in carica devono convocare, entro trenta giorni, l'Assemblea Straordinaria dei Delegati perché provveda, nel primo caso, alla elezione di un nuovo Presidente, e, nel secondo caso, alla elezione di un nuovo Consiglio Direttivo Sezionale.

Le eventuali dimissioni del Presidente, prima della fine del suo mandato triennale, devono essere presentate dallo stesso al C.D.S. mediante l'invio di comunicazione scritta e motivata al Vice Presidente Vicario e di una copia, per conoscenza, agli altri Vice Presidenti ed al Segretario del C.D.S.

Art. 33 - Il Consigliere Sezionale non rappresenta né Gruppi singoli, né Gruppi comunque raggruppati. Egli concorre personalmente, in seno al C.D.S., alla conduzione della Sezione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato.

Art. 34 - I componenti il C.D.S. e coloro che sono ammessi a partecipare alle riunioni dello stesso, hanno l'obbligo di mantenere il più assoluto riserbo sullo svolgimento dei lavori del C.D.S.

## COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

Art. 35 - I Revisori dei Conti, tre effettivi e due supplenti, durano in carica tre anni e sono rieleggibili, ognuno per non più di cinque volte consecutive.

Entro 15 giorni dalla loro nomina, i Revisori Effettivi devono eleggersi un Presidente.

La carica di Revisore dei Conti è incompatibile con quella di Consigliere Sezionale e non è retribuita.

Nel caso in cui uno dei Revisori dei Conti Effettivi dovesse cessare prima della fine del suo mandato triennale, gli succede il supplente più giovane di età; esso dura in carica fino alla prima successiva Assemblea dei Delegati, la quale deve provvedere alla integrazione dei componenti il Collegio sia effettivi che supplenti.

Se con i Revisori Supplenti non si completa il Collegio ed il numero dei suoi componenti si riduce a meno di tre, deve essere convocata l'Assemblea Straordinaria dei Delegati perché provveda all'integrazione del Collegio medesimo.

Allo scadere del mandato triennale del C.D.S. scadono anche tutti i componenti il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 36 - Almeno uno dei componenti il Collegio dei Revisori dei Conti effettivi deve assistere, senza diritto di voto, alle sedute del C.D.S.

Il Collegio dei Revisori dei Conti, convocato dal proprio Presidente, deve riunirsi almeno ogni trimestre.

Il Revisore dei Conti che, senza giustificato motivo, non assista alle sedute del C.D.S., o non partecipi alle sedute del Collegio per tre volte consecutive, decade dalla carica.

Art. 37 - I rendiconti finanziari annuali devono essere presentati ai Revisori dei Conti almeno 15 giorni prima dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti devono curare che i rendiconti di cui sopra siano depositati in Segreteria, a disposizione dei Soci, almeno 8 giorni prima dell'Assemblea.

I Revisori dei Conti hanno per compito la vigilanza continua della gestione economico-finanziaria della Sezione e devono accompagnare il rendiconto consuntivo con una propria relazione all'Assemblea dei Delegati, esprimendo il proprio parere in merito.

## GIUNTA DI SCRUTINIO

Art. 38 - La Giunta di Scrutinio dura in carica tre anni, è composta da cinque membri effettivi e tre supplenti, essi sono tutti rieleggibili e non spetta loro alcuna retribuzione.

I membri effettivi, entro 15 giorni dalla nomina, devono eleggersi un Presidente.

Nel caso in cui uno dei componenti effettivi la Giunta di Scrutinio dovesse cessare prima della fine del suo mandato triennale, gli succede il supplente più anziano di età.

Egli prende l'anzianità del sostituito e dura in carica sino allo scadere del mandato del C.D.S.

Se con i supplenti non si completa la Giunta di Scrutinio ed il numero dei suoi componenti si riduce a meno di cinque, il C.D.S. può provvedere alla sua provvisoria integrazione con Consiglieri Sezionali fino alla prima successiva Assemblea dei Delegati che provvede all'integrazione definitiva.

In ogni caso i componenti la Giunta di Scrutinio durano in carica fino allo scadere del mandato del C.D.S.

Art. 39 - la carica di Componente la Giunta di Scrutinio non è incompatibile con le altre cariche direttive Sezionali.

Art. 40 - La Giunta di Scrutinio, convocata da suo Presidente, ha il compito di esaminare le domande di ammissione a Socio, di accertarne i requisiti previsti dall'Art. 3 del presente Regolamento e di controllare che sulla domanda siano riportate le notizie richieste per i nuovi Soci e che la stessa sia corredata da documenti idonei all'accertamento dei requisiti di cui al menzionato Art. 3 del presente Regolamento.

Le domande devono essere esaminate, normalmente, entro 30 giorni dalla presentazione e restituite alla segreteria con la firma di almeno due membri della Giunta, accompagnate da una relazione della seduta della Giunta stessa da inoltrare al Presidente Sezionale.



Art. 41 - Per le domande di ammissione respinte, in Presidente della Giunta deve inoltrare al Presidente Sezionale un rapporto riservato contenente i motivi della reiezione.

È dovere della Giunta di Scrutinio effettuare periodiche verifiche del repertorio dei Soci.

Art. 42 – La Giunta di Scrutinio ha il compito di esaminare il possesso dei requisiti di cui all'art. 3 del presente Regolamento da parte degli eletti alle varie cariche sociali ai fini della ratifica delle cariche stesse.

#### ANNO SOCIALE E BILANCI

Art. 43 - L'anno sociale per la Sezione coincide con l'anno solare.

Il Progetto di Bilancio consuntivo e preventivo deve essere approvato dal C.D.S. almeno venti giorni prima dell'Assemblea Sezionale Ordinaria e, unitamente alla relazione del Collegio dei Revisori dei Conti, deve essere depositato presso la Segreteria della Sezione almeno otto giorni prima dell'Assemblea, per consentirne la consultazione da parte dei Soci.

#### GRUPPI DELLA SEZIONE

Art. 44 - La Sezione è organicamente suddivisa in Gruppi. Ogni Gruppo deve avere un minimo di dieci Soci.

Il territorio su cui il Gruppo ha giurisdizione è quello del Comune o della Frazione Comunale cui è intitolato.

I Gruppi che hanno sede nella circoscrizione territoriale assegnata dal C.D.N. alla Sezione, dipendono dalla stessa.

Ai sensi dell'Art. 20 dello Statuto, ogni Gruppo concorre, nell'ambito del proprio territorio, alla realizzazione degli scopi dell'Associazione, mediante l'opera e l'apporto dei propri Soci ed Amici (Soci Aggregati) ed utilizzando i proventi derivanti dalle quote associative di propria competenza e dal proprio patrimonio sociale, nonché mediante l'acquisizione di eventuali contributi da parte di Enti e privati.

Art. 45 - La richiesta di costituzione o ricostituzione di un Gruppo deve essere rivolta al Presidente della Sezione da chi ne ha preso l'iniziativa ed abbia raccolto l'adesione di almeno dieci Alpini già Soci dell'A.N.A. o che, avendone i requisiti, abbiano fatto domanda per diventarlo.

La costituzione o ricostituzione di un Gruppo deve essere approvata dal C.D.S.

Art. 46 - L'Assemblea dei promotori la costituzione o ricostituzione di un Gruppo deve nominare il Capo Gruppo ed un Segretario-Cassiere.

Appena i Soci superano il numero minimo di 25, l'Assemblea deve nominare il Capo Gruppo ed il Consiglio di Gruppo.

I Gruppi di nuova costituzione vengono assegnati alle Zone territoriali già fissate, tenuto conto della loro dislocazione geografica.

Art. 47 - Ogni anno, tra il 1° Novembre ed il 28 Febbraio, il Capo Gruppo deve riunire in Assemblea ordinaria i Soci che siano in regola con il pagamento della quota sociale al 1° Ottobre immediatamente precedente per:

- a) discutere e deliberare sulla relazione morale e sul rendiconto finanziario dell'anno sociale scaduto;
- b) discutere e deliberare sugli argomenti interessanti l'attività del Gruppo;
- c) determinare la quota sociale spettante al Gruppo per l'anno sociale successivo, che deve essere la più limitata possibile e che, in ogni caso, non può essere superiore alla somma delle quote sociali spettanti alla Sede Nazionale ed alla Sezione. Detta quota deve uniformarsi il più possibile, sentiti i rispettivi Capi Gruppo ed il Delegato di Zona, con quella determinata dagli altri Gruppi della Zona di appartenenza;
- d) eleggere i Delegati all'Assemblea Sezionale nel numero previsto dall'Art.12 del presente Regolamento.

Ogni tre anni l'Assemblea deve essere riunita anche per eleggere, con scheda segreta:

- 1) il Capo Gruppo;
- 2) i Consiglieri di Gruppo in ragione di uno ogni 20 Soci o frazione superiore a 10, più due.

Il numero dei Soci cui fare riferimento per il calcolo del numero dei Consiglieri da eleggere è quello risultante al 1° Ottobre immediatamente precedente.

Tutti i Soci hanno diritto ad intervenire personalmente all'Assemblea. Possono farsi rappresentare, mediante mandato scritto, da un altro Socio del Gruppo, ma ciascun Socio non può rappresentare più di due Soci.

Nel caso in cui il Capo Gruppo non convochi l'Assemblea nei termini sopra previsti, la stessa può essere convocata dal Consiglio di Gruppo o, eventualmente, dal C.D.S.

Art. 48 - L'Assemblea di Gruppo può essere convocata:

- 1) ogni qualvolta il Capo Gruppo lo ritenga opportuno;
- 2) quando almeno un decimo dei Soci, con un minimo di cinque, ne faccia richiesta scritta al Capo Gruppo, e per conoscenza, al Presidente della Sezione, specificandone i motivi. In questo caso la riunione deve avvenire nel termine di 15 giorni dalla richiesta, passati i quali la convocazione è fatta dal C.D.S. entro altri 15 giorni.

Art. 49 - La convocazione dell'Assemblea di Gruppo deve avvenire con un preavviso di almeno cinque giorni dato a mezzo avviso scritto ai Soci. Se il Gruppo dispone di una propria Sede, nei locali deve essere esposto l'avviso di convocazione dell'Assemblea.

Art. 50 - Le Assemblee sono valide, in prima convocazione, quando il numero dei Soci, presenti o per delega, rappresenti almeno la metà più uno degli aventi diritto, in seconda convocazione, da tenersi dopo che sia trascorsa almeno un'ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei Soci presenti o rappresentati.

Quando l'Assemblea si riunisce per eleggere il Capo Gruppo e/o il Consiglio di Gruppo, deve essere presente, personalmente o per delega, almeno il 30% degli aventi diritto.

La verifica dei poteri dell'Assemblea è affidata al Segretario del Gruppo o ad altro Socio a ciò delegato dal Capo Gruppo o dal Consiglio di Gruppo.

L'Assemblea delibera a maggioranza relativa (maggior numero di voti).

Art. 51 Il Presidente della Sezione, o un suo rappresentante, ed il Delegato di Zona competente possono sempre intervenire alle Assemblee di Gruppo.

Art. 52 - I Gruppi, entro 15 giorni dall'effettuazione dell'Assemblea ordinaria, devono trasmettere al C.D.S. la relazione morale e finanziaria approvata dall'Assemblea dei Soci, le cariche del Gruppo, la situazione numerica dei Soci ed i nomi dei Delegati del Gruppo all'Assemblea Sezionale dei Delegati.

Per le Assemblee straordinarie deve essere trasmesso al C.D.S., entro 15 giorni dalla loro effettuazione, il relativo verbale con l'indicazione degli argomenti discussi e deliberati.

Art. 53 - Il Capo Gruppo ed i Consiglieri di Gruppo compongono il Consiglio di Gruppo (C.d.G.), rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.

La scadenza di tutti i Consigli di Gruppo coincide con la fine del mandato triennale del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 54 - Il Capo Gruppo ha la rappresentanza del Gruppo ed agisce in nome e per conto dello stesso per il conseguimento dei fini associativi; vigila sulla correttezza di comportamento dei Soci del Gruppo nelle manifestazioni associative; ha la responsabilità, con il Consiglio di Gruppo, delle manifestazioni e degli atti associativi svolti dal Gruppo e dai suoi Soci; vigila affinché nelle manifestazioni di qualsiasi genere, il Cappello Alpino sia portato senza fronzoli od agghindamenti di sorta, con dignità, decoro e compostezza ed esclusivamente da chi ne ha diritto; vigila affinché il Gagliardetto del Gruppo sia portato, anch'esso, con dignità, decoro, compostezza e rispetto ed affinché intervenga esclusivamente a manifestazioni cui l'A.N.A. partecipa ufficialmente, con esclusione assoluta a quelle che non siano conformi agli scopi, al carattere ed allo spirito dell'Associazione; convoca e presiede l'Assemblea ed il Consiglio di Gruppo; è responsabile, con il Consiglio di Gruppo, dell'attuazione delle direttive emanate dal C.D.N. e dal C.D.S. e dell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale; cura i rapporti con la Sezione e con gli altri Gruppi; con il Consiglio di Gruppo stimola, propone, attua e regola le manifestazioni e le varie attività del Gruppo; provvede al normale funzionamento del Gruppo, conferendo gli opportuni incarichi; può delegare i componenti il Consiglio Direttivo di Gruppo od altri Soci del Gruppo a compiti ed incarichi particolari e specifici; è il custode del Gagliardetto del Gruppo; ha l'obbligo di informare la Presidenza Sezionale sull'eventuale previsto intervento, alle manifestazioni organizzate dal Gruppo, del Presidente Nazionale o di alte Autorità militari e civili.

Art. 55 - Entro 15 giorni dall'elezione il Consiglio di Gruppo si riunisce per nominare il Vice Capo Gruppo, il Segretario-Cassiere ed eventuali altri addetti ad attività specifiche.

Nei Gruppi ove se ne manifesta la necessità l'incarico di Segretario e di Cassiere può essere assegnato a due Consiglieri diversi.

La ratifica delle cariche di Gruppo diviene automatica dopo la consegna delle copie del congedo, o di altro documento idoneo, comprovante l'avvenuta appartenenza alle Truppe Alpine dell'Esercito Italiano in conformità all'Art. 3 del presente Regolamento. Tali documenti, a cura del Capo Gruppo, devono pervenire alla Segreteria della Sezione entro un mese dall'avvenuta elezione per la loro disamina da parte della giunta di scrutinio Sezionale.

Tutte le cariche di Gruppo non sono retribuite.

Art. 56 - Alle elezioni in Assemblea di Gruppo deve essere sempre presente un rappresentante del C.D.S.; solo a queste condizioni le elezioni vengono ratificate. Un rappresentante del C.D.S. può presenziare alle elezioni nel Consiglio di Gruppo.

Art. 57 - Il Consiglio di Gruppo deve essere convocato almeno due volte l'anno. Tali riunioni non devono essere concomitanti con l'Assemblea di Gruppo e l'Assemblea Sezionale.

Se il Capo Gruppo non convoca il Consiglio di Gruppo nei termini di cui al presente articolo, il Consiglio di Gruppo è convocato dal Delegato di Zona.

Le decisioni del C.d.G. sono prese a maggioranza relativa (maggior numero di voti); in caso di parità, prevale il voto di chi presiede la riunione.

Art. 58 - Il Consiglio di Gruppo (C.d.G.) collabora con il Capo Gruppo nella gestione del Gruppo, nell'attuazione dei fini associativi e nell'espletamento delle funzioni assegnategli; propone all'Assemblea di Gruppo la quota sociale spettante al Gruppo di cui alla lettera c) dell'art. 47; fissa la quota annuale di competenza del Gruppo per l'iscrizione degli "Amici degli Alpini" (Soci Aggregati); al termine di ogni anno esamina la relazione morale ed i bilanci finanziari, consuntivo e preventivo, del Gruppo, autorizzandone la presentazione all'Assemblea dei Soci; ha la responsabilità, con il Capo Gruppo, delle manifestazioni e degli atti associativi svolti dal Gruppo, dell'attuazione delle direttive emanate dal C.D.S. e dell'osservanza dello Statuto e dei Regolamenti Nazionale e Sezionale; stimola, propone, attua e regola le manifestazioni e le varie attività del Gruppo.

Art. 59 - In seno ai Gruppi possono costituirsi "Nuclei" o "Squadre" aventi per scopo attività complementari ma sempre di ispirazione alpina, previa approvazione del C.D.S.

Art. 60 - I Gruppi sono raggruppati in Zone territoriali. Il raggruppamento deve rendere le Zone omogenee in modo che siano facilitate le comunicazioni tra Gruppi della medesima Zona.

Ogni Zona è curata da un Delegato di Zona.

Le Zone sono così costituite:

"A" - Gruppi aventi sede nel territorio dei Comuni di: Bagolino - Anfo - Idro - Capovalle - Treviso Bresciano - Pertica Alta - Pertica Bassa - Vestone - Lavenone.

"B" - Gruppi aventi sede nel territorio dei Comuni di: Mura - Casto - Bione - Agnosine - Barghe - Provaglio V.S. - Preseglie - Odolo - Sabbio Chiese;

"C" - Gruppi aventi sede nel territorio dei Comuni di: Vobarno - Roè Volciano - Salò - Puegnago sul Garda - San Felice del Benaco;

"D" - Gruppi aventi sede nel territorio dei Comuni di: Villanuova sul Clisi - Gavardo - Muscoline - Calvagese della Riviera - Prevalle - Vallio Terme;

"E" - Gruppi aventi sede nel territorio dei Comuni di: Gardone Riviera - Toscolano Maderno - Gargnano - Valvestino - Magasa - Tignale - Tremosine - Limone sul Garda;

"F" - Gruppi aventi sede nel territorio dei Comuni di: Polpenazze del Garda - Manerba del Garda - Moniga del Garda - Desenzano del Garda - Sirmione - Pozzolengo - Soiano del Lago.

Art. 61 - Nel caso in cui il Capo Gruppo dovesse cessare dalle sue funzioni prima della fine del suo mandato triennale, il C.d.G. provvede, entro 15 giorni, alla convocazione dell'Assemblea straordinaria dei Soci per l'elezione del nuovo Capo Gruppo, che assume l'anzianità del predecessore.

Ove il C.d.G. non vi provveda entro il termine suddetto, la convocazione della Assemblea straordinaria

viene effettuata dal C.D.S. entro i successivi 15 giorni.

Le eventuali dimissioni del Capo Gruppo, prima della fine del suo mandato triennale, devono essere presentate dallo stesso al C.d.G. mediante l'invio di comunicazione scritta e motivata al Vice Capo Gruppo o, in sua mancanza, al Segretario e di una copia, per conoscenza, al Presidente della Sezione ed al Delegato di Zona.

Le eventuali dimissioni di un Consigliere devono essere presentate dallo stesso al C.d.G. mediante l'invio di comunicazione scritta e motivata al Capo Gruppo e di una copia, per conoscenza, al Delegato di Zona.

Art. 62 - Le disposizioni contenute nell'Art. 31 trovano applicazione anche nei confronti dei Consiglieri di Gruppo, in caso di loro cessazione o di loro assenza a tre riunioni consecutive del C.d.G., senza giustificato motivo.

Art. 63 - L'attività dei Gruppi, ai sensi dell'Art. 30 dello Statuto, è soggetta al controllo del C.D.S. che può esonerare dall'incarico il Capo Gruppo e gli altri componenti il C.d.G. nominando, in loro provvisoria sostituzione, un Commissario, determinandone i compiti e stabilendo il termine entro cui deve esaurire il suo mandato.

### ELEZIONI DEL PRESIDENTE E DEL CONSIGLIO DIRETTIVO SEZIONALE

Art. 64 - Tutti i Soci Ordinari della Sezione hanno pari diritto a ricoprire qualsiasi carica Sezionale.

Art. 65 - Il Presidente Sezionale, i Consiglieri Sezionali, i Revisori dei Conti ed i componenti la Giunta di Scrutinio, se rieleggibili, devono comunicare al C.D.S., con lettera che deve pervenire alla Segreteria Sezionale entro il 31 Dicembre dell'anno di scadenza del triennio, l'eventuale rinuncia alla facoltà di essere rieletti.

Art. 66 - I Delegati di Zona, sentiti i rispettivi Capi Gruppo, comunicano alla Segreteria Sezionale, con lettera che deve pervenire almeno 45 giorni prima della data fissata per l'Assemblea Sezionale dei Delegati, durante la quale devono svolgersi le elezioni, l'elenco dei Soci che ogni zona presenta per la candidatura alle cariche elettive Sezionali, indicandone cognome e nome, anno di nascita, residenza, Gruppo di appartenenza, attività e cariche associative ricoperte, carica per la quale viene presentata la candidatura ed allegandovi la dichiarazione di accettazione della stessa da parte dell'interessato, accompagnata, qualora lo stesso non sia già agli atti della Segreteria Sezionale, da un documento idoneo a comprovarne l'avvenuta sua appartenenza ad un reparto alpino dell'Esercito Italiano per un periodo di almeno due mesi.

Art. 67 - Il C.D.S. uscente, per ogni organo Sezionale da eleggere, predispone una lista di candidati, in ordine alfabetico, indicando, per ognuno, il Gruppo di appartenenza.

Dette liste comprendono:

1) per l'elezione del Presidente Sezionale:

- a) il Presidente uscente se rieleggibile e se non ha manifestato l'intenzione di non candidarsi;
- b) Soci proposti dai Gruppi della Sezione e dal C.D.S. stesso;

2) per l'elezione del Consiglio Direttivo Sezionale:

- a) i Consiglieri Sezionali uscenti se rieleggibili e se non hanno manifestato l'intenzione di non ricandidarsi;
- b) Soci proposti dai Gruppi della Sezione e dal C.D.S. stesso.

L'elencazione dei nominativi dei candidati di cui al paragrafo a) è tenuta separata da quella dei candidati di cui al paragrafo b);

3) per l'elezione del Collegio dei Revisori dei Conti:

- a) i Revisori sia effettivi che supplenti uscenti se rieleggibili e se non hanno manifestato l'intenzione di non ricandidarsi;
- b) Soci proposti dai Gruppi della Sezione e dal C.D.S. stesso;

4) per l'elezione della Giunta di Scrutinio:

- a) i componenti la Giunta sia effettivi che supplenti uscenti se non hanno manifestato l'intenzione di non ricandidarsi;
- b) Soci proposti dai Gruppi della Sezione e dal C.D.S. stesso.

I candidati per l'elezione alla carica di Presidente Sezionale, possono essere candidati anche per l'elezione alla carica di Consigliere Sezionale; in tal caso il candidato, eletto Presidente Sezionale, rinuncia alle preferenze ottenute per la nomina a Consigliere Sezionale.

Tutti i candidati devono essere in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno immediatamente

precedente.

Art. 68 - L'Assemblea Sezionale dei Delegati, liberamente e sovranamente scegliendo anche tra altri Soci non in lista, elegge, con voto segreto, a maggioranza assoluta (50% + 1 dei Delegati in carica), ai sensi dell'Art. 17 del presente Regolamento, il Presidente Sezionale e, a maggioranza relativa (maggior numero di voti), i Consiglieri Sezionali, i Revisori dei Conti ed i componenti la Giunta di Scrutinio.

Art. 69 - Per l'elezione del Presidente della Sezione, ogni Delegato esprime, sull'apposita scheda, una sola preferenza per il candidato da lui prescelto.

Nel caso in cui, terminato lo scrutinio delle schede per l'elezione del Presidente, nessuno dei candidati raggiunga la maggioranza assoluta, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto e prima di effettuare gli scrutini per l'elezione delle altre cariche sociali, al ballottaggio tra i due candidati che hanno conseguito il maggior numero di voti ed elegge, a maggioranza semplice, il Presidente della Sezione.

Art. 70 - Nel caso in cui il Presidente eletto rinunci alla sua nomina, l'Assemblea procede, sempre con voto segreto e prima di effettuare gli scrutini per l'elezione delle altre cariche sociali, ad una nuova votazione con le modalità di cui all'Art. 69.

Art. 71 - Per l'elezione dei Consiglieri Sezionali, ogni Delegato può esprimere, sull'apposita scheda, un numero non superiore a 20 preferenze, di cui un massimo di 16 per i Consiglieri uscenti candidati e le rimanenti per altri Soci, da scegliere fra i nominativi proposti dai Gruppi della Sezione o dal C.D.S. o tra altri iscritti alla Sezione da aggiungere di proprio pugno sulla scheda di votazione.

Sono eletti Consiglieri i primi 20 candidati che hanno conseguito, nell'ordine, il maggior numero di preferenze.

Di detti 20, in ogni caso, solamente un massimo di 16 può aver appartenuto al precedente C.D.S.

Art. 72 - Per l'elezione dei Revisori dei Conti, ogni Delegato può esprimere, sull'apposita scheda, un numero non superiore a cinque preferenze da scegliere tra i nominativi proposti dal C.D.S. o dai Gruppi della Sezione o tra altri Soci della Sezione da aggiungere di proprio pugno sulla scheda di votazione.

Sono eletti Revisori effettivi i primi tre candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze e Revisori Supplenti i successivi due.

Art. 73 - Per l'elezione dei componenti la Giunta di Scrutinio, ogni Delegato può esprimere, sull'apposita scheda, un numero non superiore ad otto preferenze da scegliere tra i nominativi proposti dal C.D.S. o dai Gruppi della Sezione o tra altri Soci della Sezione da aggiungere di proprio pugno sulla scheda di votazione.

Sono eletti Componenti Effettivi i primi cinque candidati che hanno conseguito il maggior numero di preferenze e Supplenti i successivi tre.

Art. 74 - Nel caso di rinuncia di un Consigliere Sezionale o di un Revisore dei Conti o di un Componente la Giunta di Scrutinio eletto, gli subentra il primo in graduatoria dei non eletti.

In caso di parità di preferenze tra più candidati, risulta eletto il più giovane di età.

Le schede recanti un numero di preferenze superiore a quello previsto, rispettivamente dagli Artt. 69, 71, 72 e 73 sono dichiarate nulle.

#### ELEZIONI DEL CAPO GRUPPO E DEL CONSIGLIO DI GRUPPO

Art. 75 - Ogni Socio può esprimere, con voto segreto, sulla scheda contenente la lista dei candidati proposta dal C.d.G. uscente:

a) una sola preferenza per l'elezione del Capo Gruppo;

b) un numero di preferenze non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere, come previsto dall'art. 47, per l'elezione del Consiglio di Gruppo.

Hanno diritto al voto e possono essere candidati esclusivamente i Soci in regola con il pagamento della quota sociale per l'anno precedente.

Il Capo Gruppo ed i Consiglieri di Gruppo sono eletti a maggioranza relativa (maggior numero di preferenze).



Art. 76 - È consentito l'uso di una sola scheda per eleggere sia il Capo Gruppo che il Consiglio di Gruppo.

In tale caso la preferenza per l'elezione del Capo Gruppo deve essere espressa con una doppia croce (XX) a fianco del candidato prescelto per tale carica e quella per l'elezione dei Consiglieri di Gruppo deve essere espressa con una sola croce (X) a fianco di ogni candidato prescelto per tale carica.

Le preferenze ottenute da un candidato per la sua eventuale nomina a Capo Gruppo, nel caso in cui non siano sufficienti alla sua elezione a tale carica, sono utilizzate quali preferenze valide per la sua nomina a Consigliere di Gruppo. A sua volta il candidato eletto a Capo Gruppo rinuncia alle preferenze ottenute per la nomina a Consigliere di Gruppo.

Art. 77 - Nel caso che il Capo Gruppo eletto rinunci alla sua nomina, si deve procedere ad una nuova votazione, previa riconvocazione dell'Assemblea dei Soci.

Art. 78 - In caso di parità di preferenze ottenute tra più candidati a Capo Gruppo, prevale il candidato che ha ottenuto più preferenze quale Consigliere. In caso di ulteriore parità, prevale il più giovane di età.

In caso di parità di preferenze ottenute tra più candidati a Consigliere di Gruppo, prevale il più giovane di età.

In caso di rinuncia di un Consigliere eletto, gli subentra il primo in graduatoria dei non eletti.

Le schede recanti un numero di preferenze superiore a quello previsto dall'art.75, sono dichiarate nulle.

#### MANIFESTAZIONI

Art. 79 - Ogni anno, in località, data e con programma da stabilirsi dal Consiglio Direttivo Sezionale, si tiene una Adunata Sezionale dei Soci.

Art. 80 - Entro il 30 Novembre di ogni anno, tramite il rispettivo Delegato di Zona, i Gruppi che intendono organizzare, per l'anno successivo, manifestazioni di Zona od altre alle quali possono essere comunque coinvolti altri Gruppi, devono comunicare alla Sede Sezionale la data, il luogo ed il programma di tali manifestazioni, al fine di dare la possibilità al C.D.S. di provvedere al loro coordinamento.

L'intervento del Vessillo Sezionale, del Presidente o dei Consiglieri Sezionali alle manifestazioni è, di volta in volta, deciso dal Presidente Sezionale o dal Comitato di Presidenza in funzione della loro importanza ed è in ogni caso dovuto per quelle di Zona e comunque condizionato alle comunicazioni di cui sopra.

Art. 81 - Qualsiasi manifestazione indetta dai Gruppi deve, in ogni caso, avere la preventiva approvazione del Consiglio Direttivo Sezionale e si svolge sotto la diretta responsabilità del Capo Gruppo e del Consiglio di Gruppo interessati.

Il cerimoniale da seguire nello svolgimento di ogni manifestazione deve attenersi tassativamente alle disposizioni emanate dalla Sede Nazionale dell'A.N.A. e descritte nell'apposita "libretta" pubblicata dalla Sede Nazionale stessa.

La partecipazione dei Gruppi a manifestazioni non dell'A.N.A. deve essere anch'essa preventivamente approvata dal C.D.S.

Tutti gli oratori che intervengono a manifestazioni dell'Associazione devono dare sicuro affidamento di attenersi alle disposizioni dell'Art. 2 dello Statuto e che il loro intervento non sia in contrasto con le finalità dell'A.N.A., con speciale riferimento alla propaganda di carattere personale, commerciale e partitica.

Art. 82 - Sono in ogni caso tassativamente vietate l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni che non siano conformi agli scopi, al carattere ed allo spirito dell'Associazione.

#### GIORNALE SEZIONALE

Art. 83 - Il giornale della Sezione è il "Monte Suello".

È compito del giornale sezione concorrere all'attuazione degli scopi associativi indicati nello Statuto, ed in particolare al rafforzamento dell'amicizia tra tutti i Soci, favorendo lo scambio di opinioni ed il dialogo.

All'inizio del proprio mandato triennale il C.D.S. nomina il Direttore Responsabile e, su proposta di questi, il Comitato di Redazione.

Il Presidente fa parte di diritto del Comitato di Redazione.

Il Direttore Responsabile rimane in carica un triennio e può essere sostituito:

- a) - dietro sua espressa richiesta;
- b) - quando il C.D.S. lo giudichi opportuno con provvedimento motivato.

Il Direttore Responsabile, qualora non ricopra la carica di Consigliere Sezionale, partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del C.D.S.

Il giornale sezionale, il cui abbonamento è compreso nella quota sociale, viene spedito a tutti i Soci in regola con il pagamento della stessa.

Il C.D.S. stabilisce la periodicità della pubblicazione del giornale sezionale.

I costi per la pubblicazione e per l'invio ai Soci del giornale sezionale sono finanziati con l'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. e dall'Assemblea Sezionale all'inizio di ogni anno sociale.

#### PUBBLICAZIONE NOTIZIE SU "L'ALPINO"

Art. 84 - Tutte le notizie e tutti gli articoli che i Gruppi volessero far pubblicare sul giornale "L'Alpino" devono essere trasmessi alla Sezione, che ne deve valutare ed approvare l'opportunità e la validità, per il successivo loro inoltro, tramite l'Addetto Stampa Sezionale, alla Direzione del Giornale.

#### SEDE DELLA SEZIONE

Art. 85 - La Sede della Sezione è in Salò.

Il Presidente, d'intesa con il Comitato di Presidenza, attua le necessarie azioni per la gestione ordinaria della Sede.

L'uso dei locali della Sede è stabilito dal C.D.S.

I costi relativi alla gestione ordinaria e straordinaria della Sede sono previsti nell'apposita voce di spesa del bilancio sezionale approvato dal C.D.S. e dall'Assemblea Sezionale dei Delegati all'inizio di ogni anno sociale.

#### DISPOSIZIONI DISCIPLINARI

Art. 86 - Ai sensi, per gli effetti e con le modalità di cui agli artt. 36, 37, 37 bis, 37 ter e 38 dello Statuto e degli artt. 34, 35 e 36 del Regolamento Nazionale, i provvedimenti disciplinari applicabili sono:

a) ai Soci:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la censura;
- 3) la sospensione;
- 4) la radiazione;

b) ai Gruppi:

- 1) il richiamo scritto;
- 2) la censura;
- 3) il commissariamento o lo scioglimento.

#### SCIoglimento DELLA SEZIONE O DI UN GRUPPO

Art. 87 - Lo scioglimento della Sezione o di un Gruppo della Sezione è deliberato da un'Assemblea straordinaria rispettivamente di Sezione o di Gruppo.

Art. 88 - Per la validità di queste Assemblee devono essere presenti, personalmente o per delega, almeno i tre quarti degli aventi diritto e la relativa delibera deve essere presa a maggioranza dei tre quarti dei votanti.

Art. 89 - Il C.D.S. può sciogliere un Gruppo quando il numero dei suoi Soci si riduca, per oltre un anno, al 50% del minimo stabilito dagli artt. 27 dello Statuto Nazionale e 44 del presente Regolamento.

Il C.D.S. può altresì sciogliere un Gruppo, ai sensi dell'Art. 37 lettera c) dello Statuto, qualora il Gruppo non dia prova di vitalità o svolga attività non conforme allo Statuto ed agli scopi sociali.

Art. 90 - La delibera con la quale viene disposto lo scioglimento deve contenere anche le disposizioni sulla destinazione del patrimonio sociale.

In caso di scioglimento di un Gruppo il Gagliardetto dello stesso deve essere depositato presso la Sede Sezionale che ne assume la custodia.

#### ALFIERE SEZIONALE

Art. 91 - L'Alfiere del Vessillo Sezionale ed il suo eventuale sostituto vengono nominati dal Comitato di Presidenza Sezionale.

#### “AMICI DEGLI ALPINI”

Art. 92 - L'iscrizione dei “Soci Aggregati” è di esclusiva competenza del C.D.S., su parere favorevole della Giunta di Scrutinio, viste le segnalazioni e le documentazioni trasmesse dai Gruppi dipendenti.

Le segnalazioni pervengono alla Sezione tramite i Capi Gruppo, i quali ne rispondono personalmente verso la Sezione.

La Giunta di Scrutinio istruisce la pratica di accettazione dell'iscrizione di ogni singolo “Socio Aggregato”, verificando da chi è proposto e predisponendo, se necessario, una relazione scritta da sottoporre al C.D.S. per i provvedimenti di competenza.

La mancata accettazione della domanda di iscrizione di un “Socio Aggregato” non deve essere motivata.

Art. 93 - I “Soci Aggregati”, pur non avendo la qualifica di Socio Ordinario, sono tenuti al rispetto del presente Regolamento, dello Statuto e del Regolamento Nazionali.

Art. 94 - La Sezione, ove il rapporto di fiducia, amicizia e collaborazione dovesse venire meno, si riserva espressamente il diritto di revocare l'iscrizione del “Socio Aggregato” in qualsiasi momento e senza particolari formalità, con semplice decisione del Consiglio Direttivo Sezionale.

Art. 95 - I “Soci Aggregati” possono frequentare la Sede del Gruppo A.N.A. cui sono iscritti e quella della Sezione; possono altresì partecipare alle varie attività del Gruppo di appartenenza e della Sezione, esclusivamente quali collaboratori esterni, al fine di concorrere al conseguimento degli scopi sociali dell'A.N.A.

La loro attività non può avere, in ogni caso, alcun carattere ufficiale e qualunque loro iniziativa deve essere preventivamente approvata dal C.D.S.

Possono inoltre partecipare, con proprie classifiche, alle gare sportive del Gruppo di appartenenza e della Sezione.

Art. 96 - I “Soci Aggregati” non possono, tassativamente:

- A) avere la tessera sociale ordinaria dell'A.N.A.;
- B) conseguire la qualifica di Socio Ordinario A.N.A.;
- C) accedere a qualsiasi carica elettiva dell'Associazione o far parte dei Consigli di Gruppo e del Consiglio Direttivo della Sezione, nemmeno a titolo onorifico;
- D) portare il cappello alpino e fregiarsi del distintivo sociale dell'A.N.A. Non hanno inoltre alcun diritto di voto sia attivo che passivo.

Art. 97 - I “Soci Aggregati” devono versare al Gruppo la quota annuale d'iscrizione, stabilita di anno in anno, comprensiva delle quote di competenza del Gruppo (fissata dal C.d.G.), della Sezione (fissata dal C.D.S.) e della Sede Nazionale dell'A.N.A., per ricevere i giornali “L'Alpino” e “Monte Suello”.

#### DISPOSIZIONE FINALE

Art. 98 - Per tutto ciò che non è particolarmente previsto nel presente Regolamento e per quanto possa essere necessario per l'interpretazione dello stesso, si richiamano le disposizioni dello Statuto e del Regolamento

Nazionali.

Il presente Regolamento della Sezione di Salò dell'Associazione Nazionale Alpini, composto da 98 articoli, è stato compilato a mente dell'art. 24 dello Statuto Sociale.

È stato approvato e varato dal C.D.S. l'11 febbraio 2006.

È stato approvato dall'Assemblea dei Soci il 12 marzo 2006.

È stato ratificato dal C.D.N. il 15 luglio 2006

Il Presidente Sezionale  
*Fabio Pasini*